

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14487 72.11.2020 del 12 agosto 2020 / Pos. n. 1

Oggetto: *Alloggi destinati alle FF.OO. – Modifiche all’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. n. 1 del 3/01/2012 – riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.*

Assessorato regionale dell’economia
Dipartimento regionale delle finanze e del
credito

(rif. nota 30 luglio 2020, n. 11371/Servizio 7)

e, p.c.

Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento Infrastrutture e della mobilità –
Servizio 5

1. Con la nota in epigrafe il Richiedente riferisce che l’Assessorato regionale delle infrastrutture con nota 26 giugno 2020, n. 28302 ha chiesto allo stesso Dipartimento <<se, in relazione alla modifica dell’art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1 del 3/01/2012, ...vi siano delle criticità in seno agli alloggi cui potrebbe essere rivolta la suddetta legge>>.

Osserva, poi, che nella fattispecie in esame rientrerebbero gli alloggi destinati alle forze dell’ordine “*siti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*”, chiedendo l’avviso di questo Ufficio “*circa la percorribilità tecnica immediata per l’applicazione della norma, considerato che i suddetti alloggi sono oggetto di sequestro giusta decreto*

3208/2020 del 5/06/2020 del Tribunale di Catania, il quale ... ha nominato Sequestratario il Presidente della Regione ...”.

In particolare chiede “se ed in quale forma possa coesistere l’applicazione della predetta norma a fronte dell’obbligo giudiziario, ad oggi, incombente di riconsegna all’originario proprietario, contestualmente inquadrabile come potenziale alienante”.

Codesto Dipartimento chiede, infine, in relazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“ferme restando le indicazioni che il Dipartimento delle infrastrutture avrebbe dato di possibile utilizzo dei fondi regionali o Gescal, se non sia necessaria apposita norma autorizzatoria di spesa con la quale venga indicata la fonte di copertura ...”*, precisando che detti fondi Gescal riguardano la realizzazione e manutenzione di alloggi popolari, non rinvenendosi nella relativa *“Rubrica es. fin. 2020”* alcuna apposita unità di spesa.

2. Preliminarmente, così come più volte, di recente, evidenziato in consultazioni rese a codesto Dipartimento, l’ambito dell’intervento consultivo riservato a quest’Ufficio - giusta il disposto dell’art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale - deve ritenersi limitato a quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Esula dalle competenze dello Scrivente ogni considerazione sulle attività gestionali, ascritte nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Amministrazione attiva e, dunque, rientranti nella discrezionalità e responsabilità della stessa.

Nello spirito di fattiva collaborazione si rassegnano le seguenti brevi considerazioni di carattere generale.

La legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante *“Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”*, all’articolo 3, primo comma, dispone che:

1. *Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all’edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate*

dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54¹ e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione ...”.

L'articolo 1 della legge regionale n. 54/1985 così dispone: “Al fine di acquisire la disponibilità di abitazioni da destinare alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia, nel quadro della intensificazione della lotta contro la delinquenza mafiosa, è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 100.000 milioni per l'acquisto di unità abitative libere già costruite.

All'acquisto degli alloggi provvede il Presidente della Regione. Non si applica l'articolo 6, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I predetti alloggi fanno parte del patrimonio della Regione siciliana”.

La lettera b) dell'articolo 3, comma 1, della citata l.r. n. 1/2012 è stata così sostituita dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Il testo precedente era così formulato: “b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;”. Il nuovo testo aggiunge l'espressione “nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione”.

Detta integrazione, invero, sembrerebbe riferita ai soggetti occupanti gli immobili *de quibus*, le cui esigenze abitative la norma intende soddisfare, e non già ad individuare

¹ L.R. 31 dicembre 1985, n. 54 (1).

Acquisto di alloggi per le forze dell'ordine impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa

specificamente gli alloggi da acquistare. E quindi, ad avviso di questo Ufficio, non appaiono rilevare le perplessità sollevate da codesto Dipartimento sugli alloggi sottoposti a sequestro dal Tribunale di Catania con decreto n. 3208/2020, sequestro la cui vigenza – come avvistato dal Richiedente – potrebbe comportare un vincolo di indisponibilità (in disparte, peraltro, la circostanza che il provvedimento non è allegato alla richiesta di parere e quindi non si conoscono i termini, i criteri e limiti di applicazione).

Quanto alle questioni attinenti alla utilizzabilità dei fondi *Gescal* - alla luce delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 118/2011 - nonché alla necessità di una norma di autorizzazione per la copertura della relativa spesa, si è dell'avviso che le stesse non possano che essere indirizzate al competente Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale di codesto Assessorato.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo. Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente avvocato
f.to (Avv. Gianluigi M. Amico)*

L'AVVOCATO GENERALE
f.to Bologna*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993